



SENT. N. 21/2024/C

Giudizio n. 46175

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al n. 46175 del registro di segreteria, proposto da **(omissis)** nato a (omissis), il (omissis), c.f. (omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Longhi, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Uditi, nella pubblica udienza del 4 marzo 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Anna Sabato, l'avv. Giovanna Longhi per il ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 27 ottobre 2023, il ricorrente (omissis) ex dipendente di Poste Italiane spa, evidenzia che in data 8.9.2021 la Commissione Medica di verifica di Bologna lo ha dichiarato non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio e al proficuo lavoro, anche se non assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa; ciò come conseguenza di un diagnosticato "*Disturbo Ossessivo Compulsivo. Disturbo Bipolare NAS e Disturbo Schizoide di Personalità in trattamento farmacologico in scarso compenso*". Ne è

conseguito il licenziamento in data (omissis) per inidoneità permanente e assoluta al servizio e al proficuo lavoro.

Con verbale di accertamento del 27.5.2022, l'Inps gli ha riconosciuto, in ragione della patologia psichica del quale è affetto, un'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75%.

In data 7.7.2023 il ricorrente, considerata la sussistenza del requisito contributivo, ha presentato all'Inps domanda di pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che tuttavia è stata rigettata con la seguente motivazione: *"Non riconosciuto dalla CMV inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa"*.

Per quanto sopra, chiede che sia disposto un accertamento tecnico preventivo per accertare la sua totale inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. In proposito, afferma di presentare un complesso quadro clinico e psicologico caratterizzato dalla concorrente presenza di plurimi disturbo psichiatrici, che comporterebbe una significativa e cronica compromissione di tutte le aree del vissuto, e che lo renderebbe non solo del tutto inabile a qualsiasi proficuo lavoro confacente alle proprie attitudini, ma, più in generale, allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, rendendogli addirittura necessario un supporto anche per le attività quotidiane.

Nel rassegnare le **conclusioni**, i difensori del ricorrente chiedono:

- che sia disposta, con le modalità di cui all'articolo 696-*bis* cpc, una consulenza tecnica preventiva, volta ad accertare che parte ricorrente alla data della domanda, o ad una diversa data che dovesse essere riconosciuta, versava nelle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione ordinaria di inabilità, cioè l'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro confacente alle

sue attitudini. Inoltre, che sia fissata la data di inizio delle operazioni peritali e di deposito del relativo elaborato, e che sia comunicato l'avvenuto deposito della consulenza, con fissazione del termine entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio. In assenza di contestazioni, che sia omologata, con decreto, l'esistenza del requisito sanitario. Con vittoria di spese in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Nominano consulente tecnico di parte il dott. Mattia Marzi.

2. L'Inps si è costituito con una memoria depositata in data 22 febbraio 2024.

Ritiene che sia inammissibile la richiesta di consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-*bis* del cpc, finalizzata ad accertare che il ricorrente, alla data della domanda (07.07.2023), versava nelle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della pensione ordinaria di inabilità; pertanto, andrebbe rigettata.

Contrariamente a quanto asserito nell'atto di ricorso, la richiesta avanzata dal ricorrente non risulterebbe, infatti, riconducibile ad una consulenza tecnica d'ufficio ex art. 696-*bis* cpc, bensì a un accertamento tecnico preventivo ex art. 445-*bis* cpc, proprio della giurisdizione ordinaria, di cui il giudice unico delle pensioni non potrebbe servirsi. Tale errore risulterebbe evidente sia dall'intestazione del ricorso, dove viene richiamata la procedura ex art 445-*bis* cpc, sia dalle richieste avanzate, tra le quali quella di emettere un decreto di omologa dell'accertamento dell'esistenza del requisito sanitario.

L'Istituto previdenziale ritiene che il ricorso sia inoltre radicalmente inammissibile, in quanto avrebbe ad oggetto un mero accertamento.

In subordine, chiede il rigetto del ricorso nel merito per mancanza, in capo al ricorrente, dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della pensione

di inabilità di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, giacché la Commissione medica di verifica ha escluso che sia inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Inps:

- in via preliminare, chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso;
- in subordine, che sia rigettato per infondatezza.

Con vittoria di spese.

In via istruttoria, si oppone alla richiesta CTU; in caso di ammissione, nomina quale consulente tecnico di parte le dott.sse Cristina Catalano, Lucilla Mugnaini e Arianna Giovannetti del coordinamento generale medico legale dell'istituto.

3. Nel corso dell'**udienza del 4 marzo 2024** il difensore del ricorrente ha precisato che chiede che sia disposto l'accertamento di cui all'art. 445-*bis* del cpc (e non, invece, ai sensi dell'art. 696-*bis*), citando giurisprudenza a supporto della possibilità di utilizzare tele strumento nel giudizio pensionistico pubblico; per il resto, le parti hanno confermato le conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'eccezione di inammissibilità dev'essere rigettata.

Il ricorrente chiede che sia accertato che si trovava nelle condizioni legittimanti la concessione della pensione ordinaria di legittimità.

La Corte dei conti, in ragione del carattere esclusivo della cognizione ad essa intestata in materia di pensioni, è competente a conoscere le domande di mero accertamento (come, per esempio, nel diverso caso, non infrequente, in cui il Giudice delle pensioni pubbliche pronuncia sulla domanda posta da un dipendente pubblico ancora in servizio, finalizzata ad accertare la dipendenza

di un'infermità da ragioni di servizio, al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata).

Condizione di ammissibilità dell'azione di mero accertamento è la sussistenza dell'interesse ad agire, ex art. 100 cpc (richiamato dall'art. 7, comma 2, del codice della giustizia contabile), che nell'odierno giudizio è chiaramente presente, consistendo nell'interesse ad ottenere, come già evidenziato, la pensione di inabilità.

2. Questo Giudice, per quanto sopra esposto, è chiamato a decidere se alla data in cui si è conclusa la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro del ricorrente quest'ultimo era o meno inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi attività lavorativa.

Poiché rispetto a tale questione, che ha natura tecnica, vi sono divergenti valutazioni medico-legali documentate negli atti di causa, quest'Organo giudicante **con separata ordinanza istruttoria** domanderà un parere motivato a un qualificato organo sanitario pubblico; contestualmente, disporrà per il prosieguo del giudizio

3. Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia- Romagna in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, non definitivamente pronunciando, **rigetta l'eccezione di inammissibilità** formulata dall'Inps.

Spese al definitivo.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di

SENT. N. 21/2024/C
protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2024.
Il Giudice
Cons. Riccardo Patumi
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 13 marzo 2024
p. Il Direttore di Segreteria
dott.ssa Lucia Caldarelli
(f.to digitalmente)
In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 13 marzo 2024
p. Il Direttore di Segreteria
dott.ssa Lucia Caldarelli
(f.to digitalmente)

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 marzo 2024.

Cons. Riccardo Patumi

Depositata in Segreteria il giorno 13 marzo 2024

dott.ssa Lucia Caldarelli

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente
giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 13 marzo 2024

dott.ssa Lucia Caldarelli

(f.to digitalmente)